



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5170/2025 R.G. vertente tra:

Parte_1

(Avv.ti

CRUCIANO PAOLA, TATOLI SAVINO e BENEDETTO ANGELO MICHELE)

- OPPONENTE -

E

Controparte_1

(Avv. LADISA ANNALISA)

- OPPOSTO -

- FATTO E DIRITTO -

1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la Parte_1

[...]

a spiegato opposizione avverso il d.i. 501/2025 con cui le è stato ingiunto “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. la somma di € 97.100,00; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2150,00, di cui € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A”, chiedendo: “- in via pregiudiziale, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo in quanto adottato in violazione della clausola compromissoria; - in ogni caso, revocare

e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 501/2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Bari, per i motivi di cui ai paragrafi B), C), D) della narrativa; - in subordine, revocare il decreto ingiuntivo limitatamente all'ingiunzione del pagamento degli interessi legali; - condannare la parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati che si dichiarano antistatari.”.

Costituendosi, **Controparte_1** ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.

Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e all'udienza dell'8.6.2026, tenutasi ex art. 281 sexies c.p.c., è stato trattenuto in decisione.

2. L'opposizione va accolta per le ragioni di seguito esposte.

Fondata è l'eccezione di compromesso sollevata da parte opponente.

L'art. 15 dello Statuto di **Pt_1** intitolato “*Clausola compromissoria*” prevede che: “*Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, o fra i soci e la Società, o fra i soci e gli Amministratori od i liquidatori, anche se promosse da Amministratori e Sindaci, sono deferite ad un arbitro nominato dal presidente della Camera di Commercio di Bari, su richiesta della parte più diligente, salvo quelle di spettanza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria*”. Tale previsione statutaria contempla, dunque, un arbitrato rituale per le controversie, tra le altre, tra socio e società. In tal senso depone innanzitutto il riferimento alle “*controversie*” che verranno decise dall'arbitro, tranne “*quelle di spettanza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria*”, concepita, quindi, in contrapposizione all'arbitro che decide in funzione sostitutiva di quella del giudice.

La difesa di parte opposta ha dedotto, sul punto, che l'eccezione non è fondata poiché la domanda è stata azionata dopo il recesso dalla società formulato dal socio **CP_1** e ha ad oggetto crediti di natura contrattuale estranei al rapporto societario, trattandosi di un mutuo.

Nel ricorso monitorio si legge, quale fondamento della pretesa restitutoria, che “*In data 27/09/2007, il dott. Controparte_1, in qualità di socio al 51% della Parte_1 [...] in sigla Parte_1 (P.IVA P.IVA_1), con sede in Laterza (Ta) alla Via Piave n.4, effettuava un versamento di €. 300.100,00 in favore della stessa, a titolo di finanziamento socio.*”.

Diversamente da quanto assunto della difesa di parte opposta, il finanziamento socio non è un contratto di mutuo estraneo al rapporto societario ma ha origine proprio in virtù della qualifica di socio dell'erogante al momento del versamento della somma, tanto che è soggetto ad una specifica

disciplina, di matrice societaria, per la sua restituzione (v. art. 2467 c.c.).

Inoltre, rispetto alle erogazioni di denaro dei soci verso la società, si pone la questione della qualificazione giuridica del versamento che involge necessariamente il rapporto societario, questione che, peraltro, nella presente controversia sussiste in virtù della specifica eccezione sollevata dalla difesa di parte opponente.

Va, quindi, esaminato il tema, posto dalla difesa di parte opposta, dell'inapplicabilità o meno della clausola compromissoria nelle fattispecie relative a pretese patrimoniali formulate dall'ex socio (o nei suoi confronti) le quali non mettono in discussione la perdita della qualità di socio (che quindi non è controversa) ma attengono a fatti verificatisi nel corso del precedente rapporto sociale e hanno ad oggetto domande relative al rapporto stesso, concernenti reciproci debiti e crediti, ovvero diritti relativi alla partecipazione ai risultati economici della Società o inerenti alla gestione della medesima.

In merito alla questione, la giurisprudenza ritiene che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società comprende anche la controversia riguardante soggetti che al momento del giudizio non rivestono più la posizione di socio, frattanto venuta meno (tra le altre, Cass. n. 15697/2019; Cass. n. 10399/2018).

Di recente, la Suprema Corte è tornata a occuparsi del tema, chiarendo in termini significativi che *“restano situazioni afferenti la vita sociale o associativa, ai fini dell'efficacia della clausola compromissoria statutaria, quelle così intese in senso ampio, con riguardo, quindi, non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti, sia pure “non più” o “non ancora” in corso, con l'ente, con gli organi di questo o con gli altri soci”* (Cass., n. 17823/2022). Tale recente ordinanza di legittimità ha il merito di focalizzare la *ratio* su cui si fonda l'orientamento interpretativo descritto, costituito dalla necessità di porre l'attenzione sulla *causa petendi* dell'azione: la Suprema Corte indica, così, un criterio processuale al quale riferirsi nella determinazione della competenza a decidere la controversia, per il quale devono ritenersi incluse nella clausola compromissoria tutte le controversie che si fondino, appunto, su una *causa petendi* afferente a diritti derivanti dal rapporto sociale, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia ancora in essere o sia nel frattempo venuto meno.

Quindi, la clausola compromissoria, contenuta nello statuto, si applica anche alle pretese avanzate dal socio con riguardo al rapporto intercorso con la società, sebbene egli non sia più parte della compagine associativa, in quanto tale pretesa continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa, nonostante l'avvenuto scioglimento limitatamente al singolo rapporto: ciò, appunto, ogni

volta che la *causa petendi* della pretesa sia rappresentata dal rapporto sociale derivante dal contratto al quale accede la convenzione arbitrale.

In conclusione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto essendo la presente controversia devoluta alla competenza arbitrale.

3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione fino da € 52.000,01 a € 260.000,00.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali in favore dei difensori dell'opponente, dichiaratisi anticipatari, che si liquidano in complessivi € 4.215,50, di cui € 406,50 per borsuali ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20/07/2026.

Il Giudice est.

Dott. Michele De Palma

Il Presidente

Dott. Giuseppe Rana